

**Notifica ex art. 151 c.p.c. del ricorso proposto dalla Sig.na Maria Luisa Nicolardi c/ Ministero Istruzione Università e Ricerca, Università di Pavia, Sig.ne Giustozzo Martina, Messina Alessia e Mutti Elisa (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, R.G. n. 2651/09).**

Notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ordinata dal T.A.R. Sicilia Catania giusta ordinanza n. 1754 del 15 dicembre 2009 ai Sigg.ri analiticamente indicati nella graduatoria pubblicata dall'Ateneo collocatisi dal n. 1 al n. 173 e, comunque agli ulteriori frattanto utilmente collocati, quali soggetti ammessi a frequentare il primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia per l'a.a. 2009/10.

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

**Ricorso**

nell'interesse della Sig.na **MARIA LUISA NICOLARDI**, nata a San Pietro Ver-  
notico il 4/8/1989, codice fiscale NCLMLS89M44I119T, residente in Tor-  
chiarolo alla via G. Leopardi n. 6, rappresentata e difesa, per mandato spe-  
ciale a margine del presente atto, dagli Avv. Michele Bonetti e Santi Delia  
che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax  
090/770228 - 06.64564197 o alle mails [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it) - [bonetti-  
michele@libero.it](mailto:bonetti-michele@libero.it)

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in  
persona del Ministro *pro tempore*

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**, in persona del Rettore *pro tempore*

**per l'annullamento anche in parte qua e nella parte in cui occorrer pos-  
sa previa sospensione, anche a mezzo di Decreto Presidenziale  
d'urgenza ex art. 21, 8° co., L. n. 1034/1971 e/o adozione dei provvedi-  
menti cautelari più idonei con iscrizione in sovrannumero**

a) del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia con il  
quale, se esistente, veniva stimato il contingente degli iscrivibili e dei suc-  
cessivi provvedimenti d'Ateneo di stima del contingente del Senato Acca-  
demico;

**b)** del D.M. 3 luglio 2009, pubblicato nella *G.U.* 14 luglio 2009, n. 161 con  
il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti  
disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università, dei DD.MM.  
successivi del 4 agosto e del 5 novembre 2009 di "*Ridefinizione posti corsi*

di laurea e di laurea specialistica A.A. 2009-2010” nella parte in cui limitano l’istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero la ricorrente;

c) della graduatoria e di tutti gli scorrimenti anche successivi e non conosciuti del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2009/2010, pubblicata in data successiva all’11 settembre 2009, nella quale la ricorrente risulta collocato oltre il 220<sup>o1\*</sup> posto e, quindi, non ammessa al corso, consultabile sul sito della Facoltà e contenente l’attribuzione del punteggio alla ricorrente il cui analitico dettaglio è consultabile sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) mediante username e password in atti e comunque riportato nel presente atto e documentato mediante la produzione allegata;

**d1)** del Decreto Ministeriale del 14 maggio 2009 e della rettifica dello stesso intervenuta mediante D.M. del 29 maggio 2009 con cui *ex art.* 3 del D.M. 18 giugno 2009 è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e del relativo decreto di nomina;

**d2)** dei verbali della predetta Commissione del 25 maggio 2009 e del 4 giugno 2009 e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia, resi per la prima volta noti alla ricorrente in data 3 settembre 2009, degli atti della predetta commissione e

---

<sup>1</sup> \* 140 (Corso in Lingua Italiana) + 70 (Corso in Lingua Inglese). La ricorrente (pos. 206) partecipava al corso in lingua italiana (140 posti).

del M.I.U.R. con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché nella parte in cui non contengono l'attestazione della validità ex art. 2 comma 6 del D.m. 14 maggio 2009 e come meglio indicato in atti;

**d3)** della prova di ammissione predisposta da tale Commissione e, in particolare, dei quesiti meglio contestati in atti e nella perizia prodotta;

**d4)** del provvedimento denominato “*Avviso*” dell'11 settembre 2009 pubblicato sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) (del quale non si conosce l'autore) nella parte in cui ha modificato i criteri di correzione delle prove, individuando, relativamente al quesito n. 54, la risposta corretta in quella contraddistinta dalla lett. *d*), anziché dalla lett. *a*), come inizialmente indicato;

**d5)** del D.M. 18 giugno 2009 anche nella parte in cui sono stati stabiliti modalità e contenuti delle prove di ammissione.

**e)** del bando di ammissione al predetto concorso recante data 3 luglio 2009 e firmato dal Rettore e del D.R. di approvazione, anche ove venga interpretato nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto al 2° anno degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti e rinunce; di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa delibera, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e nella parte in cui occorrer possa;

**f)** della nota del Miur prot. 1124 del 28 settembre 2009; della nota sulla “*ri-levazione del fabbisogno delle professioni sanitarie*” del 10.04.2009 e della tabella allegata e di tutte le determinazioni sull'istruttoria richieste e non

prodotte.

**g)** se esistente del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso e ad oggi richiesto con l'accesso agli atti;

**h)** degli scorrimenti della graduatoria sempre nella parte in cui non considerano l'iscrizione dell'istante;

**i)** dei verbali delle operazioni concorsuali;

**l)** del diniego tacito all'iscrizione al suindicato corso di Laurea;

**m)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

**nonché in ogni caso per l'accertamento**

del diritto all'ammissione al Corso di laurea in questione e presso l'università resistente per l'a.a. 2009/2010.

**e in subordine per il risarcimento**

di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta.

\*

La ricorrente ha preso parte alla prova di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia senza essere stata ammessa e propone ricorso per i seguenti motivi:

**I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta. Contraddittorieta' tra piu' atti della Pubblica Amministrazione.**

L'Istruttoria per la determinazione dei posti svolta dall'Università di Pavia è illegittima in quanto dalla comparazione delle risorse e delle struttu-

re disponibili dell'Ateneo si evince che il numero degli studenti ammissibili è stato individuato sulla base di criteri non concretamente attinenti con quelli previsti dalla L. n. 264/1999.

**II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Violazione e falsa applicazione del provvedimento antitrust del 21 aprile 2009 – rif. s 10 35 - 28850, dei principi, direttive e delle prescrizioni ivi contenute. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza e libero mercato relativamente alle questioni dedotte. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria ed illogicità manifesta.**

Anche l'istruttoria svolta dal MIUR per la determinazione del contingente nazionale degli iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina di tutti gli atenei italiani è illegittimo perché in contrasto con i principi esposti dall'AGCM nella segnalazione del 21/04/09. In sede Ministeriale, al fine dell'individuazione del numero degli ammissibili, infatti, si attuano procedure non trasparenti, non razionali e non adeguatamente motivate, adottate anche con l'ausilio di un "*Tavolo tecnico*" composto da esponenti delle categorie di professionisti relativi ai corsi di laurea a numero chiuso, i quali hanno un interesse concorrenziale del tutto opposto all'allargamento delle maglie di tale sistema.

\*

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto inci-

denti direttamente sulla posizione della ricorrente, la porterebbero all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo l'istruttoria sul numero degli ammissibili "a monte" effettuata, si spiegano i successivi motivi di ricorso.

**III. Violazione dello stesso d.m. 18.06.2009 e contraddittorietà tra più atti della Pubblica Amministrazione. violazione e falsa applicazione del d.m. del 14 maggio 2009 art. 2 co. 6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 2 del d.m. 14 maggio 2009 e dell'art. 2 co. 2 del predetto decreto nella parte in cui stabilisce che *"la loro presentazione (dei quesiti) deve essere chiara e comprensibile"*. violazione e falsa applicazione dei criteri di cui al verbale del 25 maggio 2009 secondo cui la commissione deve predisporre *"domande chiare e comprensibili, una risposta sola deve essere corretta"* e *"le risposte non possono essere riferite a domande precedenti"*. Carenza nella motivazione dei verbali della Commissione. Incompetenza a modificare le risposte inizialmente attribuite come esatte alla domanda 54 e 72. Confusione.**

Nel ventaglio degli ottanta quesiti sottoposti ai candidati, ve ne sono numerosi (si tratta dei quesiti nn. 2, 9, 12, 17, 23, 26, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 61, 65, 71, 72) che, per la loro superficiale elaborazione, consentivano almeno un'altra risposta corretta oltre a quella così indicata dalla Commissione, non né fornivano nessuna o risultavano estranei alla materia indicata. In virtù dell'erronea formulazione di tali quesiti, la prova della ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata. Quest'ultima, infatti, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati, la ricorrente avrebbe astrattamente potuto ulteriori punti 21,00 (punti 15,00 per l'erronea

formulazione delle domande nn. 9, 33, 34, 35, 43, 50, 52, 54, 59 e 71 alle quali ha fornito una risposta diversa rispetto a quella indicata dal MIUR, punti 6,00 perché non ha potuto rispondere alle domande nn. 23, 42, 46, 48, 49, 65), riuscendo così a collocarsi in posizione utile (punti 63,50) per essere ammessa ai corsi.

In subordine, ove non si ritenga possibile accordare il punteggio aggiuntivo con le modalità di cui sopra, alla ricorrente dovrebbe in ogni caso, e senza possibilità di smentita, essere “*restituito*” il punteggio di 0,25 per ogni risposta data in maniera presuntamene errata rispetto a quanto ritenuto dal MIUR (nn. 9, 33, 34, 35, 43, 50, 52, 59 e 71) e 1,25 punti per aver fornito alla domanda n. 54 una risposta comunque possibile. La ricorrente, dunque, essendo allo stato fuori per soli 2,75 punti dovrebbe, in ogni caso, essere utilmente collocata in graduatoria.

**IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 18 giugno 2009, nella parte in cui prevede che la prova verte su ottanta (80) quesiti su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell’art. 4 Legge 2 agosto 1999 n. 264. Violazione del principio di determinazione preventiva del contenuto e dei criteri di valutazione delle procedure selettive.**

A differenza di quanto disposto con l’art. 2 del D.M. 18 giugno 2009, la prova somministrata conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le materie ivi contenute in quanto non rientrano tra gli argomenti previsti dallo stesso D.M.

Si contestano, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo e riportandosi per il resto a quanto dedotto in perizia, le cui censure sui singoli quesiti devono ritenersi qui integralmente riportati e da valere come singoli motivi di gravame, i quesiti nn. 23, 46, 52 e 54.

\*

In via ulteriormente subordinata rispetto a tutte le superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione del ricorrente, lo porterebbero all'immediata ammissione ai corsi, si spiegano i successivi motivi di ricorso che involgono l'illegittimità dell'intero procedimento di concorso.

**V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 1° c., L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per illogicità manifesta.**

La prova predisposta dal Ministero è illegittima perché il suo contenuto non è fondato sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore.

**VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria ed illogicità manifesta.**

Il metodo seguito per programmare le immatricolazioni è illegittimo perché il bando dell'Università è stato pubblicato prima che il M.I.U.R. pubblicasse in G.U. la ripartizione dei posti tra i vari Atenei.

**VII. Violazione e falsa applicazione del D.M. 18 giugno 2009 e della l. n. 264/1999. Eccesso di potere per Disparità di trattamento, difetto di motivazione, iniquità, illogicità, irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi, inoppor-**

**tunità, Falsa rappresentazione e contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, affidamento e buona fede.**

È illegittima la scelta del ministero di inserire una cd. sesta casella che i concorrenti dovrebbero sbarrare una volta valutato di non sapere rispondere al quesito. In tal modo si è determinata una procedura incerta e illogica. Lo studente è onerato a valutare la propria competenza, implicando questa un dovere di auto-escludersi senza che ciò comprometta il punteggio e senza che vi sia difformità con chi ha avuto il tempo necessario per valutare la domanda. Contraddittorietà che emerge dalla pura logica che evidenzia come tale dovere possa scaturire solo da una presa di posizione o riconoscibilità “del sapere” da parte del candidato insita in una spendita di tempo che nei quiz universitari può anche mancare.

\*

In via meramente cautelativa, in ragione dell'impossibilità di conoscere, allo stato, quale sarà la distanza della ricorrente dall'ultimo posto utile e, ove sussista interesse, nella parte in cui occorrer possa, si eccepisce quanto appresso.

**VIII. Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione. Violazione ed errata applicazione della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per illegittimità ed irragionevolezza di una interpretazione che anteponga nella determinazione del numero degli accessi al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia l'elemento del futuro fabbisogno di professionalità mediche all'attuale potenzialità formativa universitaria. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Contraddittorie-**

**tà tra provvedimenti provenienti dalla stessa amministrazione.**

È illegittima la scelta dell'Ateneo di non usare tutti i posti residui liberi in graduatoria a seguito di mancata attribuzione a cittadini extracomunitari o cinesi, soggetti che a seguito dell'approvazione di CFU precedentemente maturati siano stati ammessi direttamente al secondo anno, rinunciari, trasferiti, etc..

### **Istanza istruttoria**

Qualora la perizia dei docenti universitari versata in atti non risulti sufficiente, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia disporre C.T.U. al fine di valutare, nell'ordine:

- gli atti amministrativi che giustificano il mutamento della risposta n. 54, a già intervenuta pubblicazione delle domande, mediante l'avviso dell'11.09.2009 e gli atti amministrativi sottesi all'avviso stesso;

- l'attestazione finale di validità dei quesiti ad opera della Commissione Ministeriale come prevista e prescritta dal comma 6 del D.M. del 29 maggio 2009 e i relativi verbali;

- il chiarimento ad opera del Miur e del Cineca se alla data dell'11 settembre 2009 (giorno di pubblicazione dell'avviso di mutamento delle risposte esatte) fosse già iniziata la fase di correzione. In caso di negazione dell'inizio delle fasi di correzione si chiede all'Ecc.mo Tar adito di ordinare la produzione di una relazione motivata ove specificare tutte le misure di custodia degli elaborati trattenuti a Casalecchio sul Reno.

- la perdita di tempo media per la risoluzione dei quesiti contestati in perizia;

- la validità dei quesiti oggetto di contestazione e così come analiz-

zati nella perizia di parte in atti;

- in ogni caso una chiara presa di posizione su tutti i quesiti contestati da parte dell'amministrazione resistente.

Sempre in via istruttoria, per tutti i motivi esposti si richiede una specifica ordinanza istruttoria:

1 - volta ad acquisire e ad accertare l'esatta posizione in graduatoria a seguito di scorrimenti, rinunce, passaggi al secondo anno di aventi diritto e via dicendo da parte di altri candidati nonché copia della stessa graduatoria non reperibile sul sito internet dell'Università e non rilasciata a seguito di istanza di accesso;

2 - la eventuale assegnazione di posti a cittadini extracomunitari e/o cinesi, e la copertura dei posti disponibili;

3 - la c.d. brutta dell'elaborato consegnata obbligatoriamente ma sebbene richiesta ancora non ottenuta e diretta a dimostrare l'espletamento delle domande contestate con notevole perdita di tempo da parte del candidato;

4 - tutte le delibere, e i verbali della commissione relativi alla fase antecedente allo svolgimento della prova, all'espletamento stesso della prova e di tutte le successive fasi; tutte le deliberazioni del Senato Accademico, del Consiglio di Facoltà e tutti i decreti rettorali connessi all'istituzione dell'accesso programmato nella facoltà in questione;

5 - tutto quanto ancora indicato nell'accesso agli atti depositato e a cui l'Università ancora non ha fatto seguito omettendo anche la comunicazione di ulteriori nominativi di controinteressati richiesti mediante accesso agli atti rimasto totalmente senza esito alcuno.

## Domanda di sospensione

Si chiede un intervento cautelare che ammetta con riserva la ricorrente ai corsi.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento *in parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse della ricorrente, voglia:

- 1) in accoglimento del primo e/o del secondo motivo di ricorso, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati con le lett. “*a*”, “*b*” e “*f*”, nelle parti in cui limitano a soli 220 i posti disponibili nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia, con la conseguente ammissione della ricorrente ai corsi;
- 2) in via subordinata e gradata e solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di cui al punto precedente, in accoglimento dei motivi nn. 3 e/o 4, annullare, *in parte qua*, i provvedimenti in epigrafe indicati con le lett. “*c*” e “*d*”, con la conseguente ammissione della ricorrente ai corsi;
- 3) ove occorra e ove risulti di interesse della ricorrente a seguito degli scorrimenti che si renderanno necessari, in accoglimento del motivo n. 8, annullare *in parte qua*, i provvedimenti in epigrafe indicati con la lett. “*e*” con la conseguente ammissione della ricorrente ai corsi;
- 4) in via ulteriormente subordinata e meramente gradata, e solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di cui ai punti precedenti, in accoglimento dei motivi nn. 5-7, annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l’effetto, l’intero concorso;

5) ove occorra, sollevi questione di legittimità costituzionale e di compatibilità al diritto comunitario dell'art. 3, lettera a), della Legge n. 264/1999, nella parte in cui dispone che la determinazione annuale del numero degli ammissibili debba avvenire *“tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* e dell'art. 6 ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/92, nella parte in cui determina che *“ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario”*, la stima del fabbisogno debba avvenire con riguardo esclusivo alle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale e non avuto riguardo all'intero mercato anche dei liberi professionisti non solo nazionale ma anche comunitario.

Messina-Roma, 9 novembre 2009.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti